

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3596

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

MARROCCO, SPENA

Disposizioni sulla sepoltura dei feti umani

Presentata il 6 maggio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sepoltura dei feti e degli embrioni umani, a seguito della morte avvenuta in fase prenatale, con particolare riguardo al caso in cui la gestazione non ha superato le venti settimane, è regolata da norme che non sono ben conosciute alla grande maggioranza della popolazione.

Già nel 1988, l'allora Ministro della sanità, Carlo Donat Cattin, con una circolare aveva previsto il seppellimento del feto, anche in assenza di richiesta dei genitori, perché « lo smaltimento attraverso la linea dei rifiuti speciali urta contro i principi dell'etica comune ». Si riteneva, quindi, un dovere dare degna sepoltura a tutti i « prodotti del concepimento », intendendo con tale definizione anche i feti, a prescindere dalla durata del periodo di gestazione.

Il diritto al rispetto della vita e alla tutela del feto nato senza vita è stato riconosciuto anche dalla Corte europea dei

diritti dell'uomo (sezione I, sentenza 14 giugno 2014, Marić c. Croazia). La Corte di Strasburgo ha infatti condannato la Croazia al pagamento di un'indennità a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, per violazione dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare), poiché lo Stato non avrebbe assicurato un'idonea tutela ai genitori di un bambino nato morto, le cui spoglie erano state trattate come rifiuto speciale dall'ospedale, senza il consenso di questi, venendo poi destinate alla cremazione presso il cimitero di Zagabria.

Purtroppo, nonostante le dichiarazioni di buona volontà e di civiltà, in Italia vige ancora il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che, al capo I, articolo 7, dispone che in caso di aborto

spontaneo sia la famiglia, entro le successive ventiquattro ore, a dover chiedere all'istituzione sanitaria la consegna dei resti fetali per avviarli a sepoltura.

Com'è facilmente comprensibile, nell'imminenza dell'evento avverso che ha determinato la perdita della vitalità del feto non sempre le famiglie si trovano nella situazione psicologica ideale per effettuare tale richiesta. Ne consegue che essa, talora, è presentata oltre i termini previsti dal citato

articolo 7, quando lo smaltimento del feto è purtroppo già avvenuto.

La presente proposta di legge intende affermare un principio di maggiore civiltà sanitaria, invertendo la catena dei rapporti tra le famiglie e la struttura sanitaria, in particolare disponendo che siano i sanitari a raccogliere la volontà delle famiglie in merito al destino (smaltimento come rifiuti speciali o consegna ai familiari per la tumulazione) dei resti fetali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le aziende sanitarie locali sono tenute ad informare, entro ventiquattro ore dall'espulsione od estrazione dell'embrione o del feto, la cui presunta età di gestazione sia inferiore a 20 settimane, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sulla possibilità di presentare domanda di seppellimento all'azienda sanitaria locale competente e sulle disposizioni applicate dalla stessa azienda in mancanza di tale domanda.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la domanda di seppellimento, unitamente al certificato medico che determina la presunta età di gestazione dell'embrione o del feto, può essere presentata all'azienda sanitaria locale competente dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.



18PDL0184950